REGOLAMENTO (CEE) N. 374/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che stabilisce le misure transitorie da adottare a seguito dell'adesione per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (CEE) 1619/68 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova in Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato [2],

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1619/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1348/72 [4], è applicabile nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° febbraio 1973 ; che l'applicazione del regime presuppone che detti Stati e le imprese interessate prendano provvedimenti preliminari ; che per tale motivo l'applicazione del regime alla data suddetta solleva in Danimarca talune difficoltà tecniche a carattere temporaneo ;

considerando che occorre pertanto prevedere in Danimarca per un breve periodo transitorio la possibilità che le uova vengano commercializzate alle condizioni giuridiche esistenti prima dell'adesione, senza che tale possibilità possa creare ostacolo alla commercializzazione delle uova rispondenti, fin dal 1° febbraio 1973, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1619/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 marzo 1973 le uova passono essere commercializzate in Danimarca secondo le condizioni giuridiche ivi esistenti prima dell'adesione alla Comunità economica europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 258 del 21. 10. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 5.